

presso gli uffici della medesima, [REDACTED];

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 46166 del 23 agosto 2022 adottato dal [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], recante “irricevibilità della pratica”, in
relazione alla Dichiarazione di inizio lavori asseverata presentata in data 28 giugno
2022 dalla società [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED]) relativa alla
“Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 999 kWp e
della relativa linea di connessione alla RTN oggetti alla procedura di cui all'art. 6-
bis del D.Lgs. 28/2011 (D.I.L.A.)”, con cui l'amministrazione resistente ha
dichiarato l'irricevibilità della dichiarazione autocertificativa indicata in oggetto e
la sua inefficacia con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al [REDACTED],
nonché annullato per gli stessi motivi la ricevuta definitiva trasmessa
telematicamente all'interessato con PEC del 11/07/2022 h. 10:43;

- ove occorra, della nota prot. n. 45917 del 23 agosto 2022 inviata dalla [REDACTED]
[REDACTED], II Settore, Servizio Urbanistica – [REDACTED] del medesimo
Ente, recante “*Richiesta dichiarazione Irricevibilità e annullamento ricevuta per
improcedibilità - Art. 8.6 Direttiva Regionale [REDACTED] (DGR 49-19 del 05-12-
2019)*”;

- ove occorra, di ogni altro atto o provvedimento connesso e consequenziale, anche
ove sconosciuto, nella parte in cui risulti pregiudizievole per la società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED], della Regione Sardegna e del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna Iglesias;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. [REDACTED] e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ricorrente ha sviluppato il progetto denominato “
”, relativo alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, di potenza pari a 0,999 MWp, con moduli ubicati a circa 1 metro da terra e della relativa linea di connessione alla RTN, in  – , su un’area di circa 1,9 ha complessivi.
2. Tale progetto era già stato precedentemente presentato dalla ricorrente al  con domanda prot. n. 44167/8440 del 22 settembre 2021 ma, con la “*Determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di servizi - Provvedimento unico definitivo n. 31/2022 -  del 28/04/2022*”, non era stato autorizzato.
3. Tale determina negativa è stata impugnata dalla società , dinanzi a questo T.A.R. con ricorso R.G. n. 507/2022, iscritto al ruolo dell’udienza pubblica del 19 aprile 2023 ma rinviato ad una data successiva alla definizione del presente giudizio che, evidentemente, ne condiziona la persistenza dell’interesse.
4. Invero, come evidenzia la ricorrente nella premessa dell’atto introduttivo del giudizio, il quadro normativo applicabile all’intervento “de quo” è sensibilmente mutato dopo la proposizione del ricorso n. 507/2022 in ragione della decretazione emergenziale conseguente alla crisi energetica tutt’ora in corso, essendosi introdotta una incisiva semplificazione amministrativa al fine di soddisfare l’interesse pubblico connesso alla promozione e alla rapida realizzazione di progetti di energia rinnovabile per far fronte all’emergenza suddetta.
5. In particolare, per quanto qui rileva, il nuovo art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2011 (introdotto dall’art. dall’art. 12, comma 1-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34), ha previsto che nelle aree idonee identificate ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 “*per*

impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente”.

6. Sulla base di tale sopravvenienza normativa la società ricorrente ha presentato la D.I.L.A. del 28 giugno 2022, ritenendo così di aver conseguito il titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto (rappresentato dalla ricevuta definitiva trasmessa telematicamente all'interessato con PEC dell'11 luglio 2022).

7. Viceversa, in data 23 agosto 2022, il Comune  ha comunicato l'irricevibilità della D.I.L.A. ponendo a fondamento della propria decisione asserite irregolarità non sanabili, e precisamente:

“la pratica presenta “carenze formali non sanabili ricadenti nella tipologia b) dell'Art. 8.4.2 dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 5/12/2019 – Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE), ossia indicazione del procedimento in autocertificazione in luogo del procedimento in conferenza di servizi, in quanto la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali per i profili attinenti al vincolo del Parco Geominerario e al vincolo paesaggistico”.

8. Le ragioni della declaratoria di irricevibilità/annullamento sono riconducibili all'atto endoprocedimentale prot. n. 45917 del 23 agosto 2022, secondo cui l'intervento ricadrebbe:

- nell'ambito del Parco Geominerario e sarebbe soggetto ad approvazione ai sensi dell'art. 3 del DM 16/10/2001;
- nella fascia di rispetto dei 150 m dalle sponde del rio  e tale area sarebbe soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004.

9. Ritenendo tali provvedimenti negativi illegittimi la società ricorrente li ha impugnati per i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione delle seguenti disposizioni di legge: art. 4, comma 2-bis, e 6-bis del d.lgs. n. 28/2011; artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021; artt.

33, comma 4, e 37 della l.r. n. 24/2016; art. 8 dell'All. A alla delibera g.r. n. 49/2019 (“direttive suape”); art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per manifesto sviamento di potere nonché travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: in quanto il terreno oggetto della proposta di intervento della ricorrente ricadrebbe in “aree idonee” ai sensi dell’art. 20, comma 8, cit., e sarebbe dunque sottoposto ai regimi abilitativi previsti dal nuovo art. 4 del D.lgs. n. 28/2011. La nuova disciplina, infatti, ammetterebbe l’intervento in autocertificazione laddove l’impianto sia di potenza limitata (fino a 1 MW) e l’intervento ricada in un’“area idonea” ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021, senza la necessità che autorità paesaggistiche o altri enti terzi si esprimano, essendo espressamente esclusa la rilevanza di vincoli di natura paesaggistica ai fini della qualificazione di un’area come idonea.

I rilievi del Comune di  sarebbero inconferenti in quanto non applicabili al caso di specie, poiché essi si applicano allorché ci si trovi nell’ambito dei “procedimenti di autorizzazione” mentre nel caso di specie saremmo in presenza di un ambito diverso, la D.I.L.A., che come noto è un titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento non mediato dall’esercizio del potere amministrativo ma fondato direttamente sulla legge.

2) Violazione e/o falsa applicazione delle seguenti disposizioni di legge: art. 4, comma 2-bis, e 6-bis del d.lgs. n. 28/2011; artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021; artt. 33, comma 4, e 37 della l.r. n. 24/2016; art. 8 dell’all. A alla delibera g.r. n. 49/2019 (“direttive SUAPE”); art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per manifesto sviamento di potere nonché travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: in ogni caso i profili rilevati dal Comune di  sarebbero senz’altro privi di fondamento: in primo luogo sarebbe inesistente l’asserito vincolo paesaggistico e sarebbe errata l’affermazione dell’esistenza del fiume “” dichiarata dall’Amministrazione resistente, trattandosi in realtà di un canaletto naturale di scolo delle acque presente nel sito oggetto dell’intervento progettato e

per la quasi totalità dell'anno del tutto secco; in secondo luogo la società ricorrente aveva comunque comunicato al Parco Geominerario la volontà di dare avvio “ai lavori di installazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 999,5 kWp ubicato nel Comune di  con moduli ancorati a terra, distinto al NCT al foglio 6, particelle 227, 228 e 420” (comunicazione allegata alla D.I.L.A. presentata in data 28.6.2022) senza che lo stesso Ente Parco si sia espressamente pronunciato sul punto (con conseguente formazione del silenzio assenso, come del resto sarebbe avvenuto anche nella conferenza di servizi di cui al procedimento sfociato nella determina negativa impugnata col ricorso n. 507/2022).

3) Violazione e/o falsa applicazione delle seguenti disposizioni di legge: artt. 31, 32, 33, 35 e 37 della l.r. n. 24/2016; artt. 6 e 6-bis del d.lgs. n. 28/2011; artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990 - Violazione dell'art. 97, comma 2, Cost. - Violazione del principio di conservazione del procedimento amministrativo - Eccesso di potere per manifesto sviamento di potere e difetto di istruttoria: in quanto sarebbe illegittima la dichiarazione di irricevibilità della pratica avvenuta in assenza di un soccorso istruttorio procedimentale e/o di una richiesta, agli enti ritenuti competenti a rendere il parere, da parte della stessa Amministrazione procedente, di pronunciarsi entro un termine stabilito.

4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 della l.r. n. 24/2016 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8.4.2. dell'all. A della delibera di giunta regionale n. 49/2019 - Violazione dell'art. 97, comma 2, Cost. - Violazione del principio di conservazione del procedimento amministrativo - Eccesso di potere per manifesto sviamento di potere e difetto di istruttoria: in quanto sarebbe illegittima la declaratoria di irricevibilità della D.I.L.A. avvenuta in luogo dell'indizione di una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 24/2016;

5) Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali stabiliti art. 19 della l. n. 241/1990 - Violazione e/o falsa applicazione del principio di conservazione del procedimento amministrativo - Eccesso di potere per manifesto sviamento di potere e difetto di istruttoria: in quanto il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto

con i principi generali stabiliti art. 19 della L. n. 241/1990 e col generale principio di conservazione del procedimento amministrativo giacché l'accertamento svolto attraverso gli atti impugnati sarebbe avvenuto quando oramai il suddetto potere di accertamento dell'amministrazione era oramai consumato, essendo decorso il termine di 30 giorni dalla formazione del titolo abilitativo.

10. Concludeva quindi la società ricorrente chiedendo, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

11. La società [REDACTED] ha altresì chiesto al Collegio di valutare la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. in ordine all'esistenza/inesistenza del rigagnolo "[REDACTED]" nel terreno su cui intende realizzare l'impianto e, in generale, sull'esistenza di elementi tali da far ritenere in concreto l'area di pregio sotto il profilo paesaggistico al punto da impedire la realizzazione del progetto di che trattasi.

12. Per resistere al ricorso si sono costituiti il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di [REDACTED] e il [REDACTED] che, con articolate difese scritte, ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.

13. Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2022, previa rinuncia alla domanda cautelare, è stata direttamente fissata l'udienza per la trattazione nel merito della causa.

14. Con ordinanza n. 405 del 5 giugno 2023 il Tribunale ha ritenuto che dalle risultanze degli atti di causa non risultassero definitivamente chiarite alcune circostanze in fatto sullo stato dei luoghi dell'intervento proposto dalla ricorrente.

15. Ha ritenuto quindi necessario l'accertamento, peraltro sollecitato dalla stessa ricorrente che ne contestava l'esistenza, in ordine alla effettiva presenza nel sito in questione del rio "[REDACTED]", dalla cui esistenza scaturirebbe, ad avviso delle resistenti, il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004, giacché l'intervento proposto dalla [REDACTED] ricadrebbe nella fascia di

rispetto dei 150 metri dalle sponde di tale rio.

16. A tal fine ha disposto una verifica in contraddittorio tra le parti per risolvere in modo inequivoco tale questione.

17. Ha richiesto altresì informazioni dettagliate e documentate utili a comprendere l'effettiva esistenza nel sito di elementi tali da far ritenere in concreto l'area di pregio sotto il profilo paesaggistico, al punto da impedire la realizzazione del progetto di che trattasi: progetto che, invero, per le dimensioni (inferiori a 1 MW) dell'impianto, rientrerebbe tra quelli che incontrano il più recente *favor* legislativo ai fini della loro realizzabilità.

18. L'incombente è stato affidato alla Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Direttore Generale dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell'ufficio, in possesso di specifica qualificazione.

19. Quanto richiesto è stato versato agli atti del giudizio l'8 agosto 2023.

20. Il successivo 6 settembre 2023 la società ricorrente ha depositato una Relazione Tecnica di parte sullo stato dei luoghi.

21. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

22. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la società [REDACTED] ha impugnato il provvedimento prot. n. 46166 del 23 agosto 2022 del Comune di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], col quale è stata dichiarata l'irricevibilità della D.I.L.A. presentata in data 28 giugno 2022 - ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2011 (introdotto dall'art. 12, comma 1-bis, della Legge 27 aprile 2022, n. 34) - per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 999 kWp e della relativa linea di connessione alla RTN in località [REDACTED]

2. Detto ricorso prende le mosse dal nuovo art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2011 (introdotto dall'art. 12, comma 1-bis, della Legge 27 aprile 2022, n. 34), il quale – per quanto qui rileva - ha previsto che nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse sono i seguenti:

“per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente”.

3. L'anzidetta previsione costituisce attuazione dell'affermazione di carattere generale contenuta nel 1° comma del medesimo art. 4, per il quale *“Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione”.*

4. La richiamata novella legislativa, dunque, ha introdotto, a seconda delle dimensioni dell'impianto, regimi abilitativi semplificati in materia di energie rinnovabili, sul presupposto – peraltro - che l'intervento ricada in aree considerate (direttamente) dalla legge come “idonee” alla realizzazione di tali impianti.

5. Al fine di verificare l'applicabilità dell'invocata disposizione legislativa, dunque, incontestato che nella specie si tratti di impianto di potenza fino a 1 MW, occorre verificare se il terreno indicato dalla proponente e destinato ad ospitare l'impianto ricada o meno nella categoria delle “aree idonee” ex art. 20 del D.lgs. n. 199/2021.

6. Il menzionato art. 20 stabilisce al 1° comma (per quanto qui rileva):

“Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8”.

6.1 Il 3° comma precisa:

“Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”.

7. Malgrado il decorso del termine di 180 giorni indicato dal legislatore i menzionati decreti attuativi non sono stati ancora adottati.

8. Ad oggi, dunque, trova applicazione il regime transitorio dettato dal comma 8 dell'art. 20 citato, che ha previsto un regime intertemporale di aree considerate “idonee” ex lege.

9. In particolare, nell'attuale regime intertemporale, la fattispecie di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter, (norma sulla base della quale è stata presentata la D.I.L.A. dalla ricorrente) presuppone espressamente che ai fini della qualificazione di “area

idonea” alla installazione di fonti rinnovabili aventi la potenza suindicata sia necessaria la “*assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42*” (ossia vincoli relativi a “beni culturali”, mentre la norma non menziona espressamente quelli di natura paesaggistica, a loro volta disciplinati dalla “Parte Terza” del D.Lgs. n. 42/04).

10. Proprio sulla specialità di tale disposizione legislativa si incentra la domanda caducatoria della società [REDACTED] che assume di poter beneficiare del regime semplificato della DILA in quanto:

- l’area in questione rientra nell’ambito della concessione mineraria “[REDACTED]”, accordata con Decreto dell’Assessore Regionale all’Industria, Commercio e Rinascita, n. 335 del 21/11/1966.

- sotto il profilo urbanistico, l’Area è classificata all’interno della Zona D (“Artigianale, Industriale, Commerciale”) del PUC di [REDACTED], con destinazione urbanistica D2.1 (“Insediamenti produttivi commerciali e artigianali in ambito extraurbano”) per la normativa regionale;

- sotto il profilo morfologico, si tratta di un’Area inserita in un contesto profondamente degradato da attività antropiche, che ricomprende siti industriali, cave, discariche, siti contaminati. Tale contesto consente di qualificare l’area come “brownfield”, ai sensi del D.M. 10-9-2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Inoltre, la DGR n. 59/90 del 27.11.2020 stabilisce che ricadono nella categoria di “brownfield” «le aree definite D dagli strumenti urbanistici comunali vigenti».

11. Ne consegue, sempre nell’assunto della ricorrente, che il progetto denominato “[REDACTED]”, inerente alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, di potenza pari a 0,99 MWp, sarebbe sottoposto alla disciplina della DILA e che lo sviluppo di tale progetto non possa essere impedito dal Comune per asserite esigenze di tutela paesaggistica.

12. Il Collegio, come esposto in narrativa, ha ritenuto in via istruttoria di indagare la reale situazione dei luoghi sia in ordine alla effettiva presenza nel sito in questione – contestata dalla ricorrente - del rio “”, dalla cui esistenza scaturirebbe il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 42/2004, giacché l’intervento proposto dalla  ricadrebbe nella fascia di rispetto dei 150 metri dalle sue sponde, sia al fine di verificare l’effettiva esistenza nel sito di elementi tali da far ritenere in concreto l’area di pregio sotto il profilo paesaggistico.

13. Detto approfondimento istruttorio si era reso necessario in quanto, pur trovandoci oggi nel ricordato regime transitorio che tutela espressamente solo i vincoli relativi a “beni culturali”, il 3° comma dell’art. 20 in questione detta il principio generale che i decreti attuativi di identificazione delle zone idonee dovranno tener conto non solo “*delle esigenze di tutela del patrimonio culturale*” ma anche “*del paesaggio*”.

14. Non appare dunque condivisibile, in un corretto coordinamento tra i 2 commi della medesima disposizione, la tesi della ricorrente secondo la quale in regime transitorio potrebbe completamente prescindere dal valore paesaggistico dell’area, occorrendo invece – al di là della sussistenza di un vincolo paesaggistico - una valutazione concreta del singolo caso in ordine a particolari evidenze paesaggistiche meritevoli di pregio, fermo rimanendo che l’esistenza di un vincolo paesaggistico nel sito non può costituire in via aprioristica un fattore impeditivo della realizzabilità dell’impianto.

15. Detta valutazione, nel caso in esame, è del tutto mancata da parte dell’ufficio comunale, che si è limitato alla mera affermazione dell’esistenza del vincolo quale elemento preclusivo al consolidamento della DILA.

16. Orbene, ad avviso del Collegio, al di là delle contestazioni della ricorrente in ordine alla ritualità della verifica sia in quanto non tenutasi nel contraddittorio tra le parti, come pure richiesto dal Tribunale, sia in quanto svolta dal verificatore

su risultanze cartacee senza un accertamento in fatto mediante sopralluogo, lo stato degli atti, come arricchito anche dalla consulenza tecnica di parte della ricorrente, le cui risultanze vanno rimesse al prudente apprezzamento dell'organo giudicante, conduce all'accoglimento del ricorso.

16.1 In primo luogo, infatti, deve osservarsi che allo stato non risulta chiaro se il rio "██████████" scorra effettivamente in prossimità (e dunque entro la fascia di rispetto) del sito indicato dalla ricorrente per la realizzazione dell'impianto o se, come da quest'ultima sostenuto, la cartografia del PPR evidenzierebbe in realtà un piccolo canale di scolo (non pregiudicato dalla realizzazione dell'impianto) confluyente nel rio "██████████" che tuttavia scorrerebbe a una distanza ben maggiore dal sito.

17. In ogni caso la questione non può ritenersi decisiva perché – come detto - il dato testuale della norma speciale del ricordato regime transitorio non considera di per sé preclusiva la sussistenza di un vincolo paesaggistico ma solo quella *“di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42”* (ossia vincoli relativi a “beni culturali”).

18. La valenza paesaggistica dell'area, limitatamente agli impianti di piccole dimensioni come quello in esame, è tutelata dal coordinamento col 3° comma dell'art. 20 che afferma, con riferimento ai decreti attuativi ma con indicazione - come detto - riferibile anche al regime transitorio, la necessità di “tener conto” delle esigenze di tutela del paesaggio, senza dunque che si possa addivenire ad una preclusione del regime semplificatorio individuato per i piccoli impianti in assenza di una concreta evidenza paesaggistica da tutelare.

19. In altre parole, nell'attuale fase emergenziale il bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti come quello in esame è stato operato direttamente dal legislatore, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l'aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate - già

pregiudicate o comunque non di particolare pregio sotto tale punto di vista.

19.1 Nè vi sono elementi per ritenere che la formulazione della norma sia il frutto non di una deliberata scelta legislativa ma di una imprecisa redazione della disposizione di legge, giacché in altre fattispecie disciplinate dallo stesso art. 20, comma 8, la presenza di vincoli di natura paesaggistica assume espressa rilevanza giuridica; in particolare, la distinta fattispecie “c-quater)” stabilisce l’inidoneità delle aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (cioè sia tutela paesaggistica sia tutela afferente a “beni culturali”).

19.2 Deve dunque ritenersi che in questa fase interinale ed emergenziale il legislatore abbia optato, in virtù della straordinaria contingenza energetica, per dare assoluta preminenza, quanto meno con riguardo agli impianti di piccole dimensioni, alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico, quanto meno in aree già pregiudicate sotto tale punto di vista.

20. Orbene, al di là del rilievo formale evidenziato dal verificatore in ordine alla (contestata) esistenza di un vincolo determinato dalla presenza in prossimità del sito del rio “”, la documentazione fotografica in atti, arricchita dai rilievi svolti “in loco” dal consulente di parte, evidenzia una situazione paesaggistica del tutto priva di elementi meritevoli di tutela, non rinvenendosi elementi di pregio ed anzi evidenziandosi la presenza di ruderi di precedenti attività industriali o commerciali in stato di degrado, che oggettivamente deturpano tutta la zona circostante.

21. Non ricorrono, dunque, nella specie, le particolari evidenze di natura paesaggistica che, a prescindere dall’esistenza di vincoli formali, giustifichino la disapplicazione di un regime semplificatorio che a chiare lettere il legislatore ha voluto introdurre in materia di piccoli impianti di produzione di energia rinnovabili con la novella del 2022.

22. Il secondo elemento di criticità posto a fondamento del provvedimento

impugnato è il rilievo che l'intervento ricadrebbe nell'ambito del Parco Geominerario e sarebbe soggetto ad approvazione ai sensi dell'art. 3 del DM 16 ottobre 2001.

23. Al di là del richiamo alle considerazioni sopra esposte con riferimento al regime semplificatorio introdotto dalla novella legislativa del 2022 in ordine ai regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, risulta documentato in atti (all. 11) che in data 25 giugno 2022 la società [REDACTED] aveva inviato al Parco Geominerario la comunicazione (poi allegata alla stessa D.I.L.A. del 28 giugno 2022) recante la volontà di dare avvio *“ai lavori di installazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 999,5 kWp ubicato nel Comune di [REDACTED] con moduli ancorati a terra, distinto al NCT al foglio 6, particelle 227, 228 e 420”*.

24. Come espone la ricorrente, detta comunicazione al Parco Geominerario precisava espressamente

che *“l'intervento è identico in ogni particolare a quello già oggetto di richiesta di autorizzazione con*

conferenza dei servizi, procedimento n° 11226690961-15092021-1935.366180 con Conferenze dei servizi convocate in data 27/07/2021, con termine prorogato al 16/12/2021 con nota del 22/10/2021 e Nuova conferenza dei servizi convocata con nota del 31/12/2021 con termine al 24/02/2022, poi prorogato al 21/04/2022 con nota del 24/02/2022, a cui codesto Ente Parco è stato invitato a partecipare”.

24.1 Si chiariva infatti che *“Si procede con nuovo procedimento amministrativo grazie alle recenti modifiche alla normativa che ora consente tale intervento ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-ter) anche in presenza di vincoli paesaggistici, e dell'art. 4, comma 2-bis del D.lgs. 28/2011”*.

25. Il Parco Geominerario, che già non aveva espresso alcun parere in sede di conferenza dei servizi nel procedimento sfociato nel diniego impugnato col ricorso n. 507/2022, anche in tale occasione è rimasto silente.

26. Il rilievo sollevato dal Comune di [REDACTED] nella declaratoria di irricevibilità

della DILA in ordine all'esigenza di sottoporre la questione al Parco Geominerario, che benché ritualmente interpellato nulla aveva opposto in ordine alla realizzazione del progetto, non appare dunque decisivo in quanto, come detto, in ogni caso, a prescindere dalla questione del valore o meno di silenzio-assenso attribuibile a tale inerzia, solo in presenza di vincoli della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, o in presenza di particolari esigenze di tutela non manifestate dall'ente proposto, si sarebbe potuto incidere su un iter procedimentale fortemente impostato nel senso della semplificazione e della accelerazione amministrativa per fronteggiare le attuali esigenze di emergenza energetica espressamente valorizzate dal legislatore nel 2022, soprattutto con riferimento agli impianti di piccole dimensioni come quello in esame.

27. In conclusione, quindi, il ricorso merita accoglimento con annullamento, per l'effetto, del provvedimento impugnato.

28. Restano invero estranee al presente giudizio le questioni di natura urbanistica o di classificazione dell'area sulle quali si sofferma la difesa del Comune di  in quanto non contenute nella motivazione della declaratoria di inammissibilità della DILA oggetto di gravame.

28.1 Così come restano prive di decisivo rilievo, alla luce di quanto esposto in punto di regime transitorio (vedi sopra punti 9 e seguenti), le ulteriori argomentazioni della difesa comunale relative alla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 9, comma 1, quinquies della L. 27 aprile 2022, n. 34, di conversione del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, relative invero alla disciplina a regime della materia.

29. Resta assorbita ogni ulteriore censura.

30. Il compenso spettante al verificatore resta quantificato in via definitiva nella misura di euro 1000,00, (mille//00), già corrisposta dalla società  , con imputazione peraltro al Comune di  che dovrà pertanto

provvedere alla sua liquidazione in favore della società ricorrente.

30. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

 Presidente

 Estensore

 Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO